



## REGOLAMENTO ELETTORALE DELL' ASSOCIAZIONE E DELLE SEZIONI



In applicazione dell'articolo 04, punto n.3, dello Statuto dell'Associazione

### **Art. 1 La Commissione Elettorale**

Le Cariche Elettive sono quelle previste dallo Statuto dei Volontari Protezione Civile Gran Sasso d'Italia e dal Regolamento interno adottato.

Il Direttivo in carica fissa la data delle Elezioni e nomina la Commissione Elettorale estraendola a sorte tra i Volontari Effettivi che ne danno disponibilità.

La Commissione Elettorale è composta da tre Volontari della Protezione Civile Gran Sasso d'Italia che non intendono candidarsi alle cariche per le quali si svolgono le Elezioni.

La Commissione Elettorale nomina, al suo interno, un Presidente che ha il compito di convocare le riunioni, registrare le decisioni prese, sovrintendere e coordinare l'attività elettorale.

La Commissione Elettorale ha il compito di organizzare e gestire, in accordo con le disposizioni dello Statuto e dell'eventuale regolamento del Volontari Protezione Civile Gran Sasso d'Italia, le Elezioni dal momento della nomina della Commissione Elettorale stessa alla proclamazione degli eletti e, precisamente:

- verificare e aggiornare la lista, fornita dalla Segreteria Amministrativa, dei Volontari che hanno diritto al voto;
- controllare il rispetto delle modalità e dei tempi di presentazione delle candidature;
- convalidare le candidature;
- regolamentare i tempi e i modi dell'eventuale campagna elettorale;
- stabilire i tempi di svolgimento delle Elezioni;
- controllare la correttezza delle operazioni elettorali;
- effettuare lo spoglio delle Schede Elettorali;
- proclamare gli Eletti;
- dichiarare il non raggiungimento del numero legale di votanti per il turno elettorale

Le decisioni della Commissione Elettorale relativamente ai punti di cui al comma precedente non sono impugnabili.

### **Art. 2 Candidature**

Ogni Volontario effettivo può candidarsi ad una delle cariche elettive dei Volontari Protezione Civile Gran Sasso d'Italia. Le candidature devono essere presentate alla Commissione Elettorale, che le espone all'albo al più presto, dopo averne accertato l'ammissibilità, almeno sette giorni prima della data delle elezioni.

La Commissione Elettorale espone all'albo e pubblicizza la data e gli orari di apertura del seggio.

### **Art. 3 Elezioni**

La cariche sono elette direttamente dai Volontari Effettivi.

Per la validità delle elezioni si fa riferimento all' Art. 15 e per le Sezioni anche l'art. 35 dello Statuto Associativo. Qualora non si raggiungesse il numero minimo di elettori il Presidente della Commissione Elettorale provvede a fissare la data di nuove elezioni .

Le Schede Elettorali sono predisposte dalla Commissione Elettorale come segue:

- intestazione indicante gli estremi dell'Elezione,
- elenco dei Candidati,
- timbro del Gruppo e sigla di due membri della Commissione.

La Commissione definisce gli orari di apertura del Seggio Elettorale.

In particolare, all'atto delle votazioni e dello spoglio, la Commissione deve:



## **REGOLAMENTO ELETTORALE DELL' ASSOCIAZIONE E DELLE SEZIONI**



In applicazione dell'articolo 04, punto n.3, dello Statuto dell'Associazione

- consegnare una, ed una sola, scheda al Volontario che si presenta al Seggio, previa firma della lista dei Volontari che hanno diritto al voto, in corrispondenza del proprio nominativo;
- verificare, come prima operazione, all'atto dell'apertura dell'urna, la corrispondenza tra il numero di firme sulla lista ed il numero di schede presenti nell'urna; in caso di mancata corrispondenza, annullare le elezioni senza procedere allo spoglio.

Lo spoglio delle schede deve essere fatto solo ed esclusivamente dalla Commissione Elettorale.

Tutti i Volontari hanno diritto ad assistere alle operazioni di spoglio e verifica dei voti, senza interferire con lo svolgimento dei compiti della Commissione Elettorale.

Al termine dello spoglio, la Commissione Elettorale presenta i risultati del voto elencando, su uno specifico verbale, tutti i votati ed il numero di voti ricevuto e indicando esattamente chi è stato eletto.

In caso di parità di voti, si procede a ballottaggio.